

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele le pesche e le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che occorre modificare la restituzione applicabile all'esportazione di pomodori a destinazione della Svezia durante il periodo compreso tra il 1º luglio e il 30 settembre 1994 in applicazione degli impegni assunti con quel paese nell'ambito dell'accordo del 1980⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.